



Protocollo: 20701 R.U.

RISOLUZIONE N. 3/D

Rif.:

Roma, 22 ottobre 2008

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

OGGETTO: Utilizzo delle garanzie globali nel regime del transito comunitario semplificato.

Taluni soggetti professionali che effettuano operazioni in regime di transito comunitario semplificato in nome proprio e per conto di terzi (rappresentanza indiretta) hanno richiesto all'Agenzia di poter effettuare tali operazioni utilizzando in luogo della propria garanzia globale quella dei soggetti da essi rappresentati.

A supporto di tale richiesta, è stato richiamato l'art. 189 paragrafo 3 – del Reg. (CEE) del Consiglio 2913/92 (art.56 del Reg. (CE) 450/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio*), che disciplina in via generale la garanzia dell'obbligazione doganale, secondo cui le autorità doganali possono permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta.

In proposito la scrivente già ha, a suo tempo, ritenuto non accoglibile la richiesta in questione.

Tuttavia, considerata la portata generale della questione, si è ritenuto di dar corso ad un ulteriore approfondimento acquisendo l'avviso anche dell'Avvocatura Generale dello Stato.

* Codice doganale aggiornato-norma applicabile al momento dell'adozione delle relative disposizioni di applicazione.

Sulla base di tale ulteriore riflessione si formulano le seguenti considerazioni comunicando l'orientamento di questa Agenzia.

L'art. 94 del citato Regolamento 2913 (art.146 del Reg. (CE) 450/2008*) prevede che l'obbligato principale delle operazioni di transito comunitario (ovverossia il soggetto titolare del regime) è tenuto a presentare le merci a destino ed ad osservare le disposizioni relative al transito comunitario.

Tra queste ultime figura la prestazione di una garanzia, fatti salvi i casi previsti dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.

Altre eccezioni, per specifiche modalità di trasporto, sono previste dall'art. 95 del medesimo Regolamento.

Le modalità di applicazione della prestazione della garanzia globale nel transito sono previste dal Reg. (CEE) 2454/93 della Commissione, più specificatamente negli articoli 372, 379, 380 e 384.

Tali norme, oltre che disposizioni specifiche sulla persona ammessa a godere della garanzia globale, dettano anche le regole relative al suo utilizzo, ivi compresi i casi di riduzione e di esonero nonché l'attivazione dei controlli nazionali e comunitari.

Inoltre, l'art. 398 – paragrafo 2 – del richiamato Regolamento (CEE) 2454/93 prescrive espressamente che gli speditori autorizzati debbono beneficiare di una garanzia globale ovvero di una dispensa dalla garanzia.

Dall'esame della normativa sopra richiamata appare chiaro che, qualora la garanzia globale accordata ad un soggetto venisse utilizzata da una persona diversa, verrebbe a determinarsi una dicotomia tra la persona abilitata alla procedura semplificata ed il soggetto che, in qualità di obbligato principale, è tenuto agli adempimenti connessi alla corretta gestione del regime del transito comunitario, sia ordinario che semplificato, con la conseguenza che le responsabilità dei rappresentanti indiretti non sarebbero, verosimilmente, coperte dalle polizze rilasciate nominativamente ai soggetti rappresentati e non ai loro rappresentanti (nella specie, gli speditori autorizzati).

* Codice doganale aggiornato-norma applicabile al momento dell'adozione delle relative disposizioni di applicazione.

Non è pertanto consentito l'utilizzo della garanzia globale di cui sia titolare un soggetto diverso dal dichiarante nel caso in cui vi sia rappresentanza indiretta.

Il suesposto orientamento, condiviso dall'organo legale prima citato, è stato sottoposto al Comitato strategico e di indirizzo permanente, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° agosto 2008.

Le Direzioni Regionali adotteranno misure per l'adeguamento dell'operatività a quanto disposto vigilando sulla corretta applicazione della risoluzione.

Il Direttore dell'Area Centrale
F.to Ing. Walter De Santis